



ACCORDO DI COLLABORAZIONE

PER ATTIVITA' DI SUPPORTO MOSTRE D'ARTE ED EVENTI CULTURALI IN ITALIA E IN CINA

TRA

PINACOTECA DI BRERA - BIBLIOTECA NAZIONALE BRAIDENSE con sede a Milano in Via Brera 28 – 20121 Milano (Mi), rappresentata dal proprio Direttore Generale James M. Bradburne quale rappresentante legale pro tempore e dal Direttore Scientifico Marzia Dina Pontone, ivi domiciliati, Codice Fiscale n° 97725670158, mail: pin-br@cultura.gov.it;

E

ISTITUTO ITALO CINESE APS con sede in Foro Buonaparte, 51 – 20121 Milano (MI), CF. 05609510580 e P.IVA 10433670154 nella persona del proprio rappresentante legale pro tempore il Presidente Maria Rosa Azzolina, ivi domiciliata;

PREMESSO CHE

La Biblioteca Nazionale Braidense – accorpata nel 2015 al sistema museale della Pinacoteca di Brera sotto la direzione generale di James M. Bradburne e, da marzo 2022, di Marzia Dina Pontone in veste di direttrice scientifica – è una delle 46 biblioteche statali gestite direttamente dal Ministero della Cultura. La Braidense – che da sempre svolge il ruolo di biblioteca di raccolta, conservazione e pubblica lettura – è innanzitutto una grande istituzione al servizio gratuito dei cittadini di Milano e di chiunque sia interessato alle sue attività. La Biblioteca inoltre offre un servizio di informazioni bibliografiche per studi e ricerche e organizza eventi, mostre temporanee e visite guidate per promuovere e far conoscere la sua storia e il proprio patrimonio.

L'Istituto Italo Cinese Aps certificato senza scopo di lucro fu fondato 17 marzo 1971 per promuovere gli scambi culturali e aprire i rapporti diplomatici tra la Cina e l'Italia e integrare la normale attività diplomatica con un'azione specifica per incrementare in ogni settore i rapporti tra i due paesi.

Tra gli obiettivi da sempre perseguiti dall'Istituto rientrano le attività di scambio artistico e didattico tra le due nazioni supportati dalle autorità cinesi centrali e locali e

che nello specifico tra questi ci sono accordi con le autorità cinesi per l'organizzazione di mostre e attività culturali ed educative italiane su territorio cinese e accordi con autorità italiane sul territorio italiano per mostre cinesi.

Considerato il Codice Beni Culturali, Dlgs 42/04, in particolare agli art. 6, 10 co. 2° lett. c), 101, 106, 108 co. 3°, 111 e 118, relativamente all'impegno alla valorizzazione dei beni culturali pubblici e in merito all'importanza della collaborazione del MIC con il mondo dei soggetti culturali privati e degli enti pubblici e considerata anche la L.241/90 agli art. 1, 3, 11,15;

Premesso che da alcuni anni sono già in corso relazioni di collaborazione culturale e istituzionale tra le Parti tra cui la recente presentazione del Libro "Storie Segrete sulla Via della Seta" e a seguire il seminario sull'analogo tema ospitato dalla Regione Lombardia al Grattacielo Pirelli

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 Finalità e obbiettivi

Con il presente accordo di collaborazione nelle attività culturali l'Istituto supporterà la Biblioteca Nazionale Braidense nella creazione dei rapporti e nell'eventuale implementazione di quelli preesistenti con Musei ed Istituti di insegnamento e cultura in Cina (intendendo incluso Repubblica Popolare Cinese, Hong Kong, Taiwan per le attività culturali, il tutto nel rispetto della normativa locale e delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al Decreto Legislativo 22.1.2004 n.42 e successive modificazioni ed integrazioni.

La collaborazione tra Biblioteca Nazionale Braidense e Istituto Italo Cinese si intende finalizzata alla diffusione della cultura italiana nella cultura cinese in Italia e in Cina e per il rafforzamento dei reciproci analoghi scambi culturali.

Si specifica che all'interno dell'accordo di collaborazione le attività dell'Istituto sono finalizzate alla:

- Stesura e presentazione di un piano dettagliato delle attività relative all'evento specifico redatte con documenti formali che indicheranno dettagliatamente oggetto, date, modalità di esecuzione delle stesse.

- Definizione e coordinamento di un comitato scientifico e curatela per ogni singolo evento culturale.

Art. 2 Linee progettuali e attività attuative

- Presentazioni culturali per promuovere la cultura cinese e italiana in Italia e in Cina
- Seminari culturali per promuovere gli scambi culturali
- Corsi e presentazioni sulla scrittura occidentale ed orientale
- Ciclo di attività culturali sulla via della Seta

Le linee progettuali indicate sono corredate ciascuna da una scheda tecnica di sintesi e di presentazione di cui si allega copia nella quale si definisce il nucleo essenziale del progetto, le collaborazioni principali e nelle quali si determina e precisa la composizione del relativo comitato scientifico, salvo successive integrazioni, aggiunte o sostituzioni. Tutti gli allegati fanno parte integrante dell'attuale accordo.

Le linee progettuali indicate non escludono altri progetti attuativi del presente accordo che possono essere ideati e definiti dalle parti entro il tempo di vigenza dello stesso.

Tutte le linee progettuali approvate con il presente accordo o elaborate congiuntamente durante la sua efficacia potrebbero impiegare operativamente un tempo di attuazione completa che va anche oltre il termine di scadenza naturale dell'attuale accordo.

Art. 3 Modalità attuative

Le parti concordano nel costituire, senza oneri o costi per le Parti, un'apposita "Unità di Coordinamento" deputata all'attuazione del presente accordo. Compete alla predetta Unità di Coordinamento l'elaborazione della programmazione delle attività culturali congiunte, incluso il loro cronoprogramma operativo. L'Unità di Coordinamento sarà così composta: il Direttore della Biblioteca Nazionale Braidense in qualità di Presidente, n° 1 funzionario della Biblioteca Nazionale Braidense, n° 1 delegato da parte dell'Istituto Italo Cinese APS;

Non ci saranno a carico della Pinacoteca di Brera - Biblioteca Nazionale Braidense costi oneri economici connessi all'attuazione del presente accordo e alla realizzazione dei conseguenti progetti i quali verranno sostenuti con il supporto di sponsor e partner privati.



Le Parti si impegnano a promuovere l'immagine del presente accordo e dei propri eventi attuativi verso i terzi e il pubblico e ciascuna Parte potrà usare il logo dell'altra nell'attuazione e promozione del presente accordo e nella sua comunicazione con i mass media.

Articolo 4 Proprietà dei risultati e loro pubblicazione

I risultati conseguiti nell'ambito del presente accordo, ove non diversamente stabilito in merito negli atti esecutivi stipulati dalle parti in sua esecuzione, sono di proprietà congiunta. I materiali elaborati nell'ambito delle attività comuni, che possono costituire oggetto di pubblicazione, potranno essere utilizzati congiuntamente o disgiuntamente dalle parti.

Nel caso di utilizzo disgiunto, il testo oggetto di pubblicazione dovrà essere approvato dalle Parti, che dovranno, entro 60 giorni, esprimere il benestare o il diniego.

Trascorso tale termine senza che siano pervenute osservazioni al riguardo, ognuna delle parti si riterrà libera di procedere alla pubblicazione disgiunta.

Nel caso di pubblicazioni dovrà comunque essere indicato che i risultati sono stati conseguiti nell'ambito della collaborazione fra il Dipartimento e la Biblioteca. Le Parti possono utilizzare i loghi e le immagini associate alla controparte per la promozione e attuazione del presente accordo e la sua comunicazione con i terzi e i mass media.

Art. 5 Personale, Responsabilità, Assicurazione

L'attività svolta da ciascuna delle Parti non implica alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'altra Parte ed il personale - in qualunque modo e a qualsiasi titolo - coinvolto nelle attività che sono oggetto del presente Accordo manterrà inalterata la natura del proprio rapporto di lavoro con il rispettivo datore.

Il personale di una Parte che si rechi presso l'altra Parte per svolgere attività oggetto del presente Accordo deve essere coperto da assicurazione per qualsiasi danno derivante da responsabilità civile e infortuni. In particolare, i dipendenti universitari e gli studenti fruiscono di tutela INAIL/gestione conto Stato e sono altresì coperti da polizza di responsabilità civile.

Le suddette persone sono altresì responsabili dei danni che possono causare a terzi, durante la permanenza presso i luoghi di esecuzione delle attività presso la Parte ospitante. Esse non potranno utilizzare alcuna attrezzatura esistente presso la Parte ospitante, se non dopo aver ricevuto le autorizzazioni necessarie.

In caso di infortunio del personale delle Parti - in qualunque modo e a qualsiasi titolo - nell'esecuzione delle attività disciplinate dal presente Accordo, condotte nelle sedi di svolgimento delle stesse ed in itinere, la Parte interessata dovrà attivarsi, nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente, per la denuncia dell'infortunio all'INAIL territorialmente competente, comunicando tempestivamente all'altra Parte l'accaduto.

Art. 6 Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro

Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e dell'art. 10 del D.M. 363/98 le Parti si attivano affinché siano i referenti per l'attuazione del presente accordo curino il mantenimento di condizioni adeguate di sicurezza e la salute dei soggetti coinvolti nell'ambito dell'Accordo nei contesti di propria spettanza, anche attraverso il coordinamento della sicurezza previsto dall'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni

Ciascuna parte si impegna a far rispettare al proprio personale e ai propri collaboratori, in caso di ingresso nell'area dell'una o dell'altra parte, tutti i regolamenti e le disposizioni emanati dalle parti per i propri dipendenti.

Art. 7 Modifiche, durata e recesso

Il presente Accordo, in qualunque momento della sua vigenza, può essere oggetto di eventuali integrazioni o modifiche concordate tra le Parti, la cui efficacia è subordinata alla stipula di specifico atto modificativo, ottenute le preventive approvazioni rispettivamente necessarie.

Il presente Accordo avrà validità di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione e può essere prorogato, se le condizioni rimangono invariate, o rinnovato in caso di modifiche, per ulteriori analoghi periodi, per espressa volontà delle Parti. La proroga o il rinnovo saranno formalizzati dalle parti con specifico atto.

Nel caso sia di recesso unilaterale di una delle Parti sia di scioglimento consensuale rimane comunque l'obbligo delle Parti di portare a conclusione le attività già approvate e quelle in corso di attuazione al momento del recesso o dello scioglimento, fatto salvo diverso accordo.

La Pinacoteca di Brera - Biblioteca Braidense ha facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo prima della data di scadenza mediante comunicazione scritta da notificare alla controparte mediante PEC e solo nel caso di oggettivo, motivato e sopravveniente interesse pubblico confliggente e contrario alle finalità del presente accordo. Il recesso unilaterale ha effetto decorsi sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

Il recesso anticipato non inficerà la validità degli atti conclusi tra le Parti in sua esecuzione, i quali manterranno la loro validità fino alla naturale scadenza, fatto salvo diverso accordo tra le Parti stesse.

Il presente Accordo è sottoposto alla legge italiana. Per quanto non disposto si rinvia al Codice Beni Culturali e al Codice Civile. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione alla interpretazione, all'esecuzione, efficacia e/o alla validità del presente Accordo che non possa essere risolta in via bonaria, il Foro competente esclusivo è quello del Tribunale di Milano.

Art. 8 Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali funzionale all'esecuzione delle attività disciplinate dal presente accordo è improntato al rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e necessità dettati dal regolamento (UE) n. 2016/679, nonché all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003, come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, del D.Lgs. n. 51/2018 e del d.P.R. n. 15/2018.

A tal fine, in attuazione degli articoli 32 del citato Regolamento e 25 del D.Lgs. 51/2018, le Parti, che operano in qualità di titolari autonomi nell'ambito delle rispettive competenze e delle proprie finalità, adottano misure tecniche e organizzative adeguate a garantire e dimostrare la conformità alle citate disposizioni dei trattamenti di dati personali svolti nell'ambito dell'accordo, nonché il rispetto dei principi ivi previsti, anche con riguardo ai flussi informativi tra le parti. In relazione a tali flussi, i dati oggetto di scambio devono essere adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati e la


trasmissione avviene con modalità idonee a garantire la sicurezza e la protezione dei dati, osservando i criteri individuati dal Garante in materia di comunicazione di informazioni tra i soggetti pubblici.

Letto approvato e sottoscritto

Milano,

Pinacoteca di Brera – Biblioteca Braidense

Il Direttore Generale



Prof. James M. Bradburne

Biblioteca Nazionale Braidense

Il Direttore
Dr. Marzia Pontone

Firmato digitalmente da

MARZIA DINA PONTONE

O = Ministero della cultura

C = IT

Istituto Italo Cinese APS

Il Presidente
Maria Rosa AZZOLINA

